



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

*** **ORIGINALE*****

numero **29** del **30-06-2014**

SEDUTA: straordinaria - CONVOCAZIONE: prima

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART.30 D.LGS N.267/2000 TRA I COMUNI DELL'ATO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART.7 BIS E 15 BIS L.R. N.4/2007 DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno con inizio alle ore 19:50 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente	10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente	11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente	12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente	13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente	14	PINTO ERMINIA	CONSIGLIERE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente	15	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	16	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Assente	17	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ESPOSITO CIRO che provvede alla redazione del presente verbale

IL PRESIDENTE introduce l'argomento.

IL SINDACO richiama l'ampio dibattito avutosi in merito all'argomento nella passata seduta consiliare e nelle varie riunioni tenute tra le quali anche quella presso la Comunita' Montana Vallo di Diano. Ribadisce quindi l'obbligatorieta' di approvazione dello schema di convenzione. Evidenzia che alla proposta di deliberazione sono state apportate alcune variazioni. Le modifiche apportate alla proposta di delibera rispetto a quella proposta la volta scorso. Afferma che la Maggioranza voterà per l'approvazione della convenzione.

Il Cons.**CARDANO** dichiara che così come ha votato contro per il rinvio dell'argomento nella scorsa seduta consiliare voterebbe contro lo schema di convenzione. Indi si allontana dall'Aula, per cui il numero dei presenti si è ridotto a 13.

Il Cons.**PINTO**, preannuncia il voto contrario sull'argomento, pur riconoscendo che sono stati aggiunti dei punti, alla proposta di deliberazione in particolare quello riguardante l'aspetto occupazionale esistente, che è molto importante. Si aspettava che il territorio avesse il coraggio di unirsi in una richiesta comune, cosa che non è avvenuta e quindi si accetta sostanzialmente anche vi sono perplessità in merito; ritiene che non ne esce l'idea di un territorio unito ma frammentato che diventa "gregario delle scelte superiori".

Il Cons.**COLUCCI** dichiara il voto contrario. Precisa che la gestione associata dei servizi è da auspicare purché ciò comporterebbe un abbattimento dei costi mantenendo la stessa qualità dei servizi. Afferma che la richiesta di rinvio serviva a promuovere un'azione comune per chiedere una modifica alla legge regionale che prevedesse una autonomia funzionale allo STO. Afferma che altri Comuni del Vallo si stanno organizzando in maniera autonoma. Evidenzia quanto previsto all'art.10 dello schema di convenzione riguardante le funzioni e le competenze dell'Ufficio della Conferenza d'Ambito, sottolineando che ciò non è a favore del Comune. Ritiene che bisogna avere il coraggio di chiedere la modifica alla legge regionale, così come hanno fatto tanti altri Comuni del nolano. Non comprende il timore dell'eventuale commissariamento in caso di inadempienza, evidenziando che non gli risulta che sia già pervenuta una diffida ad adempiere. Ritiene che l'Amministrazione deve guardare agli interessi della collettività. Rappresenta che con la sottoscrizione della convenzione Sala Consilina si dovrà allineare a realtà diverse, con tariffe più alte, con realtà gestionali diverse. Invita l'Amministrazione a riflettere sulle esigenze del territorio, perché nessuno vieta una modifica della legge regionale per ottenere un'autonomia funzionale.

Il Vice Sindaco **GIORDANO** si dichiara d'accordo con quanto affermato dal cons.Colucci, ma tiene a precisare che non il Consiglio comunale che puo' modificare una legge regionale in quanto la legge regionale l'approva e la modifica il Consiglio Regionale. Rappresenta che non approvando lo schema di convenzione non si incide sulla volonta del Consiglio Regionale automaticamente. Condivide i timori espressi dai consiglieri che l'hanno preceduto negli interventi, purtroppo pero' e' necessario l'approvazione dello schema di convenzione per poter chiederne poi una modifica.

Il Cons.**COLUCCI** ritiene che bisogna essere piu' autorevoli; aggiunge che si potrebbe redigere un piano finanziario insieme a tutti i Comuni del Vallo per mettere insieme i costi della gestione rifiuti. Conferma e avvalorata la sua posizione.

Il Cons.**PINTO** tiene a sottolineare che vi sono state amministrazioni che si sono anche opposte a delle scelte quando queste erano sbagliate. Ritiene che il segnale politico sarebbe stato quello di adottare un documento unico o di non approvare la convenzione. Chiede come si pone l'Amministrazione rispetto ad un documento presentato dal Presidente della Cooperativa Orsa Minore.

IL **SINDACO** afferma che pochi sono i Comuni del Vallo che non hanno ancora approvato lo schema di convenzione e cio' significa che l'unita' del Vallo non e' stata trovata. Afferma che il rinvio e' stato concesso per approfondire le tematiche ma ha verificato che le problematiche restano. In merito al documento della Cooperativa Orsa Minore dichiara che l'Amministrazione puo' garantire il livello occupazionale,"per quello che puo' valere", trattandosi di legge regionale.

Non vi sono interventi per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 5 maggio 2014 si teneva presso il Comune di Salerno, su convocazione del Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, riunione dei Sindaci dei Comuni compresi nell'ATO Salerno al fine di richiedere al Presidente della Regione Campania on. Stefano Caldoro il differimento dei termini previsti dalla L.R.n. 5/2014 per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani al fine di consentire ai Comuni un approfondito esame e superamento delle criticità evidenziate e di adottare gli atti propedeutici all'attuazione della L.R. 5/2014 per assicurare un ordinato e puntuale processo di transizione alla piena operatività dei nuovi assetti organizzativi e gestionali;

Atteso che

- le recenti modifiche della normativa statale in tema di governance dei servizi pubblici locali hanno reso necessario l'aggiornamento del quadro normativo regionale attraverso un puntuale riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (c.d *Spending review*) con l'articolo 19, comma 1, ha apportato all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra le più significative modificazioni, la sostituzione del comma 27, che pertanto dispone *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: ...f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*;
- l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i., al comma 1, in particolare, ha previsto che le Regioni *“organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”*;
- il citato comma 1 dell'articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011 stabilisce, inoltre, in particolare, che *“la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”* e che *“le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio”*;
- il comma 1-bis del richiamato articolo 3-bis del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011
- introdotto dal comma 23 dell'articolo 34 del d.l. 179/2012 convertito dalla l. 221/2012 –
statuisce che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza*

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;

- la Regione Campania ha avviato il processo di regolamentazione ed organizzazione del sistema della governance del servizio rifiuti in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell'Unione europea e con le intervenute modifiche del quadro normativo nazionale in materia di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, procedendo al relativo riordino della normativa regionale di settore attraverso l'approvazione della Legge regionale n. 5 del 24/01/2014 *“Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*, pubblicata nel B.U.R.C. n. 7 del 27/01/2014;

- La L.R. 5/2014 ha proceduto al riordino attraverso la modifica della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 e la definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

Atteso, altresì, che

- il decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania...”*, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, all'articolo 11, sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale 4/2007 e s.m.i., per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, aveva disposto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;

- il richiamato d.l. 195/2009 convertito con modificazioni dalla l. 26/2010, all'articolo 11 comma 2-ter aveva previsto una fase transitoria durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite, secondo le esistenti modalità e forme procedurali, dai comuni;

- il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, all'articolo 1 comma 1 primo periodo, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge

30 dicembre 2013, n. 150, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto il differimento al 30 giugno 2014 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del richiamato d.l. 195/2009 convertito dalla l. 26/2010 e conseguentemente la protrazione della fase transitoria introdotta dal richiamato comma 2-ter, nella quale “le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni”;

-il citato d.l. 1/2013 convertito dalla l. 11/2013, all'art. 1 comma 1, secondo periodo, ha, inoltre, espressamente statuito che “A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”;

Considerato che

- l'art. 7 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito alle funzioni di organizzazione del servizio ha previsto che “Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.”;

- l'art. 15 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito all'organizzazione del servizio ha previsto, in particolare:007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e la definizione di disposizioni transitorie e finali volte ad assicurare l'ordinato avvio del processo di transizione al nuovo modello organizzativo e gestionale;

Rilevato che

- il decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania...”*, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, all'articolo 11, sulla base delle

previsioni di cui alla legge regionale 4/2007 e s.m.i., per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, aveva disposto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter, nei contratti in corso con soggetti privati che svolgevano in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;

- il richiamato d.l. 195/2009 convertito con modificazioni dalla l. 26/2010, all'articolo 11 comma 2-ter aveva previsto una fase transitoria durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuavano ad essere gestite, secondo le esistenti modalità e forme procedurali, dai comuni;

-il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, all'articolo 1 comma 1 primo periodo, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto il differimento al 30 giugno 2014 del termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del richiamato d.l. 195/2009 convertito dalla l. 26/2010 e conseguentemente la protrazione della fase transitoria introdotta dal richiamato comma 2-ter, nella quale *“le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni”*;

-il citato d.l. 1/2013 convertito dalla l. 11/2013, all'art. 1 comma 1, secondo periodo, ha, inoltre, espressamente statuito che *“A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”*;

Considerato che

-l'art. 7 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito alle funzioni di organizzazione del servizio ha previsto che *“Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni*

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio previste dalla presente legge. Alle Province spettano le funzioni conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.”;

-l'art. 15 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014, in merito all'organizzazione del servizio ha previsto, in particolare:

al comma 1 che *“Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato ed erogato all'interno degli ATO per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.”;*

al comma 2 che *“I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio. A tal fine si associano secondo le forme previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun ATO, una Conferenza d'ambito, che è l'ente di governo previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011.”;*

al comma 12 che *“I rapporti tra i Comuni partecipanti a ciascuna Conferenza d'ambito sono regolati secondo quanto stabilito dal comma 2. La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 24.”;*

al comma 13 *“La prima seduta della Conferenza d'ambito è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione. In difetto di tempestiva convocazione provvede il Presidente della Regione o suo delegato. La Conferenza d'ambito, entro trenta giorni dal suo insediamento, approva il regolamento di funzionamento sulla base dello schema adottato dalla Regione.”;*

- la legge regionale ha individuato nella convenzione prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000 lo strumento giuridico per l'esercizio in forma associata da parte dei Comuni delle funzioni di organizzazione del servizio loro attribuite, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate;

- al fine di assicurare l'attuazione delle previsioni dell'articolo 15 bis della legge regionale 4/2007 l'art. 11 comma 1 della LR 5/2014 ha previsto che, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotti lo schema tipo delle convenzioni, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-autonomie locali;

Preso atto che la Giunta Regionale della Campania, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della richiamata Legge Regionale, ha proceduto all'adozione dello schema tipo di convenzione con la Deliberazione n. 84 del 28 marzo 2014, pubblicata nel BURC n. 23 del 7 aprile 2014;

Letta la nota prot. 2014.0248585 dell'8 aprile 2014, con la quale il Dirigente della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, ha fatto notare "il rilievo che assume, per la prosecuzione del processo di transizione alla piena operatività dei nuovi assetti organizzativi e gestionali, la puntuale attuazione da parte dei Comuni degli adempimenti previsti dall'art. 15 bis della L.R. 4/2007, inserito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 5/2014 che dispone al comma 12, in particolare che "La sottoscrizione della convenzione è perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello schema adottato dalla Regione. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 24";

Visto l'art. 24 della L.R. n. 4/2007 il quale dispone che i poteri sostitutivi attribuiti alla regione dalla presente legge sono esercitati dal presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta;

Ritenuto di dover procedere all'adozione dello schema di convenzione "*Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r. 28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti*", come approvato dalla Giunta Regionale sulla base delle richiamate disposizioni legislative statali che assegnano ai Comuni la titolarità delle funzioni fondamentali, tra le quali "*l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*", che ne stabiliscono l'esercizio in forma obbligatoriamente associata e che prevedono da parte della Regione l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica attraverso la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e l'istituzione degli enti di governo degli stessi;

Visti

-Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

- la legge regionale 28 marzo 2007 n. 4 *“Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- il decreto-legge 30 dicembre 2009 n.195 recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania...”*, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;
- la legge regionale n. 5 del 24/01/2014 *“Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”*;

Con voti favorevoli 10, contrari 3 (dichiarano di votare contro i consiglieri Santarsiere, Pinto e Colucci), su 13 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1.di approvare lo schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. Salerno per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 7 bis e 15 bis L.r.

28 marzo 2007, n. 4 delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di aderire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L.r. 28 marzo 2007, n. 4, all'ATO SALERNO demandando al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1);

3) di proporre, in sede di riunione di conferenza di ambito e di assemblea ristretta del Sistema Territoriale Operativo di cui farà parte il Comune di Sala Consilina che, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 della legge regionale n. 5/2014, per i Comuni che esercitano in maniera economica, efficiente ed efficace il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di tutte le frazioni di rifiuti in maniera diretta, l'affidamento del servizio riguarderà solo ed esclusivamente le restanti fasi del ciclo integrato;

4) Di chiedere che venga garantito il livello occupazionale esistente;

5) Di chiedere la istituzione dello STO tenendo conto delle peculiarità territoriali e della particolarità del territorio della Provincia di Salerno con particolare riferimento alle caratteristiche omogenee dei vari territori;

6) Di chiedere che nella definizione delle tariffe si tenga conto della virtuosità del territorio e dei livelli precedenti di imposizione tributaria;

7) di precisare che l'approvazione della presente non costituisce acquiescenza alla proposta di bozza di convenzione proposta ed approvata dalla Regione Campania, ritenendo di riservare al Comune di Sala Consilina la possibilità di procedere ad eventuale e successiva revoca della medesima, qualora, dalla prima o dalle successive riunioni di ambito tra tutti i Comuni interessati, dovessero emergere eventuali proposte di modifica e di integrazioni finalizzate al miglioramento del sistema organizzativo della gestione rifiuti;

8) di rendere, stante l'urgenza, con votazione separata e per alzata di mano che ha dato il medesimo esito della votazione principale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 TUEL.

PARERI:

Si esprime parere positivo in ordine alla Regolarità Tecnica.

Li 5/6/2014

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

f.to Ing. Attilio De Nigris

Si esprime parere positivo di regolarità contabile.

Li 5/6/2014

IL DIRIGENTE AREA finanze ad interim

f.to Ing. Attilio De Nigris

Ultimata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente alle ore 22,25 dichiara chiusa la seduta consiliare.

Si da' atto che il presente processo verbale dell'odierna seduta consiliare e' stato formato sulla scorta degli appunti manoscritti raccolti durante lo svolgimento della seduta stessa, nonche' con l'ausilio della registrazione telematica, conservata agli atti della Segreteria Generale dell'Ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ESPOSITO CIRO

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescitta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li, 8/7/2014

Il Segretario Comunale

F.TO ESPOSITO CIRO

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 8/7/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal _____ al _____.

Li _____

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
